



Studio Dr. L. Di Leone

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI



CIRCOLARE INFORMATIVA: NOVEMBRE 2010

IN CASO DI RATEIZZAZIONE DEI DEBITI ERARIALI A RUOLO STOP AL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI

Con riferimento al blocco delle compensazioni dei crediti compensabili che sarà a regime a partire dal 01/01/2011, l'Agazia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui sia stata richiesta la rateizzazione dei debiti a ruolo, il blocco delle compensazioni **NON SI APPLICA**.

L'agenzia ha inoltre chiarito che l'eventuale divieto di compensazione scatta a partire dal 60° giorno successivo alla notifica della cartella e non prima, cioè da quando la cartella diventa esecutiva.

ESCLUSIONE DALL'IRAP PER PICCOLE IMPRESE E PROFESSIONISTI – DEFINITI I PARAMETRI OGGETTIVI DI ESCLUSIONE

Con riferimento alla possibilità per le piccole imprese e i professionisti di non essere assoggettati ad IRAP a partire dall'UNICO 2011 l'Agazia delle Entrate ha fornito alcuni parametri oggettivi per valutare l'ipotesi di esclusione: 1) **beni strumentali**: disponibilità non oltre il minimo necessario (computer, fax, telefono e auto sono tollerati) 2) nessun **impiego di manodopera** di terzi ne subordinata ne autonoma, consentite le collaborazioni occasionali 3) lo svolgimento dell'**attività in forma societaria determina** in automatico l'assoggettamento ad IRAP.

REATO OMESSO VERSAMENTO IVA OLTRE 50.000 EURO EX D.Lgs 74/2000

L'omesso versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA, se di **importo superiore ad euro 50.000, comporta la reclusione da 6 mesi a 2 anni**.

A tale reato, sancito dal D.Lgs 74/2000, è stata infatti estesa la già prevista sanzione penale per chi omette il versamento di ritenute di lavoro autonomo e dipendente per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Il reato si consuma qualora l'omesso versamento IVA si protragga sino **al termine per il versamento dell'acconto IVA relativo al periodo d'imposta successivo (27 dicembre anno successivo)**.

Ne consegue, a titolo esemplificativo, che qualora il versamento dell'IVA a debito risultante dalla dichiarazione annuale IVA 2010 di importo superiore ad euro 50.000 non venga effettuato entro il 27 dicembre 2010 si è soggetti alla sanzione penale.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A

ESCLUSIONE IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – CHIARIMENTI A.E.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'esclusione dall'imposta sulle successioni e **donazioni** relativamente a aziende e quote societarie. Affinchè non venga applicata l'imposta sulla successione o donazione di aziende o quote societarie occorrono TRE REQUISITI: 1) soggettivo: i destinatari sono solamente il coniuge e i discendenti del dante causa (sono quindi esclusi parenti diversi o società o enti) 2) oggettivo: deve trattarsi di trasferimento (a titolo gratuito) di azioni o quote sociali o aziende o rami di azienda. 3) temporale: il possesso di quanto ricevuto deve protrarsi **per almeno 5 anni** diversamente il soggetto beneficiario decade dall'agevolazione (a tal fine gli eredi o donatari devono, contestualmente alla dichiarazione di successione o atto di donazione, rilasciare apposita dichiarazione nel quale si impegnano a non cedere quanto ricevuto per 5 anni dalla data di apertura della successione o dalla donazione).

Nel caso di più eredi occorre che le aziende o rami di azienda o partecipazioni societarie vengano trasferite in comproprietà.

Nel caso specifico delle società di capitali tutte, l'agevolazione spetta solo se le partecipazioni ereditate o donate consentano o integrino il controllo della società (più del 50% dei diritti di voto in assemblea ordinaria) diversamente l'agevolazione non spetta.

Importante: qualora nell'azienda siano presenti **anche beni immobili** (fabbricati) **l'esclusione comprende anche le imposte ipotecarie e catastali.**

DETASSAZIONE STRAORDINARI 2008 – 2009

La detassazione degli straordinari per lavoro dipendente 2008 e 2009 all'aliquota fissa del 10% potrà essere indicata nel cud 2011 insieme agli straordinari 2010 - si evita così quindi di fare la dichiarazione integrativa per il recupero del pregresso 2008 e 2009.

ACQUISTO DI CELLULARI SENZA IVA IN FATTURA

Tutti gli acquisti di cellulari da parte di coloro che hanno partita iva saranno a breve indicati in fattura senza addebito dell'iva fuori campo art. 17 quindi con reverse charge. L'Ecofin ha dato ok all'Italia ora aspettiamo il decreto attuativo.